

Adunanza **ORDINARIA** di prima convocazione - Seduta Pubblica**Oggetto:**

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER IL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - ANNO 2015

L'anno duemilaquindici addì quattordici del mese di luglio alle ore 21:20 nella sala delle adunanze del Comune, previa convocazione con avvisi scritti prot. _____ in data _____ tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.
All'appello nominale risultano:

1 - CABERLETTI DR. PIETRO	P
2 - ZERI AMOR	P
3 - GENTINI LAURA	P
4 - VERTUANI SIMONE	P
5 - CASAROTTO MATTEO	P
6 - MAGARAGGIA CHIARA	P
7 - DOLFINI LUCA	A

8 - DE STEFANI THOMAS	P
9 - ANDREASI ELISA	P
10 - PIVELLI GIUSEPPE	P
11 - MILAN DAVIDE	P

TOTALE PRESENTI **10**TOTALE ASSENTI **1**

Assiste il DOTT. VERONESE PIETRO in qualità di Segretario Comunale.

Il Dr. Caberletti Pietro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale la seduta, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sig.:

De Stefani Thomas, Andreasi Elisa, Casarotto Matteo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce e vizi di legittimità o competenza e ai sensi dell'art. 134 comma 3 del T.U.E.L. e divenuta esecutiva il

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Veronese Pietro

Lì,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. il 14/07/2015

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Veronese Pietro

Lì, _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto al comma 639 l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), la quale comprende anche l'abitazione principale, a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
- che i commi 669 e 671 della predetta legge prevedono che il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- che i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della tassa è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu) e che l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- ai sensi del comma 677 il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31.12.2013, fissata al 10,60 per mille ed ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ed in particolare:
 - modificare, in aumento o in diminuzione, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille, l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;
 - modificare solo in diminuzione l'aliquota di base dell' 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del decreto legge n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che il comma 702 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del decreto legislativo 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;
- che la legge di stabilità 2015 n. 190 del 23.12.2014, al comma 679, proroga al 2015 i suddetti vincoli in materia di Tasi;

TENUTO CONTO altresì, del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 22/07/2014;

RILEVATO CHE unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), ed in particolare, da ultimo, con la succitata legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14/03/2011, n. 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014 ed anticipata al 2012 dall'art. 13 del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214, ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1-3-5 e 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del decreto legge n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti.
- modificare, in aumento o in diminuzione, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille, l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

RILEVATO:

- che il suddetto regolamento prevede all'articolo 27, che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della Tasi nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile, della restante quota del tributo;
- che il comma 683 della predetta legge prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta;
- che per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti e che i servizi indivisibili individuati per l'anno 2015 risultano essere i seguenti:

SERVIZI	CAPITOLO	IMPORTO
Servizio manutenzione strade	1015/1020/1035/1039/1305	15.700,00

Servizio verde pubblico	1250/1033/1038/1050/1280/1290/1295/1300/1310	58.500,00
Servizio illuminazione pubblica	1060	60.000,00
TOTALE		134.200,00

RITENUTO per quanto concerne la TASI di determinare, sulla base del piano finanziario dei servizi indivisibili evidenziato all'art. 25 del Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, le seguenti aliquote:

CATEGORIA	ALIQUOTE
ABITAZIONE PRINCIPALE	0,15%
ABITAZIONE PRINCALE Categoria di lusso A/1 A/8 A/9	0,15%
ALLOGGI ASSEGNATI I.A.C.P.	0,15%
A (escluso A/10) C/2 C/6 C/7	0,20%
A/10	0,20%
B	0,20%
C/1	0,20%
C/3 C/4 C/5	0,20%
D (escluso D/10)	0,20%
D/10	0,10%
FABBRICATI AGRICOLI STRUMENTALI	0,10%
AREE EDIFICABILI	0,10%

VISTA la propria precedente deliberazione del Consiglio Comunale assunta in data odierna, con la quale sono state approvate le aliquote IMU (imposta municipale propria) per l'anno 2015;

DATO ATTO che le aliquote così determinate rispettano il dettato normativo di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), come si può evincere dal prospetto sotto riportato:

IMMOBILI	ALIQUOTE IMU	ALIQUOTE TASI	TOTALE
ABITAZIONE PRINCIPALE	0,00%	0,15%	0,15%
ABITAZIONE PRINCALE Categoria di lusso A/1 A/8 A/9	0,40%	0,15%	0,55%
ALLOGGI ASSEGNATI I.A.C.P.	0,40%	0,15%	0,55%
D/10 E FABBRICATI AGRICOLI STRUMENTALI	0,00%	0,10%	0,10%
A (ESCLUSO A/10) C/2 C/6C/7	0,76%	0,20%	0,96%
A/10 B C/1 C/3 C/4 C/5 D (escluso D/10)	0,76%	0,20%	0,96%
TERRENI AGRICOLI	0,76%	0,00%	0,76%
AREE EDIFICABILI	0,76%	0,10%	0,86%

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, prot. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale è stata resa nota la procedura, a decorrere dal 03/03/2014, di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTO l'allegato della legge 2 maggio 2014, n. 68, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 ed in particolare l'art. 2, comma 1, lettere f) che prevede l'esenzione dalla TASI dei terreni agricoli;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta unica comunale (IUC) ed alla legge 27 luglio 2000, n. 212 "*Statuto dei diritti del contribuente*", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015, il quale stabilisce che, per l'anno 2015 è differito al 30 luglio il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO:

- la legge n. 201/2011 e ss.mm.ii.;
- la legge n. 147/2013;
- il decreto legge n. 16/2014;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

Con votazione espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze :

- Consiglieri presenti n. 10;
- Consiglieri astenuti n 0;
- Voti contrari n. 0
- Voti favorevoli n10;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di determinare , per l'anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni, confermando il rispetto del vincolo di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147/2014:

CATEGORIA	ALIQUOTE
ABITAZIONE PRINCIPALE	0,15%
ABITAZIONE PRINCALE Categoria	0,15%

di lusso A/1 A/8 A/9	
ALLOGGI ASSEGNATI I.A.C.P.	0,15%
A (escluso A/10) C/2 C/6 C/7	0,20%
A/10	0,20%
B	0,20%
C/1	0,20%
C/3 C/4 C/5	0,20%
D (escluso D/10)	0,20%
D/10	0,10%
FABBRICATI AGRICOLI STRUMENTALI	0,10%
AREE EDIFICABILI	0,10%

3. di dare atto che il gettito TASI stimato in circa € 129.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sopraindicati;
4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015;
5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento Comunale per l'applicazione della IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 22/07/2014;
6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione, al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e della nota del MEF prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014.

Con successiva, separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze :

- Consiglieri presenti n. 10;
- Consiglieri astenuti n. 0;
- Voti contrari n. 0
- Voti favorevoli n 10;

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere in merito, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI BAGNOLO DI PO
PROVINCIA DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 21 del 03/07/2015

Settore: AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
Proponente: TEGAZZINI MATTEO

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER IL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - ANNO 2015

PARERI espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, così come modificato dall'art.3 comma 1 lett. B, del D.L. 10 ottobre 2012 n.174

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto: si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità tecnica

Bagnolo di Po, lì 03/07/2015

RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-SEGRETE
F.to SPIRANDELLI SIMONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto: si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità contabile

Bagnolo di Po, lì 03/07/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIO
F.to SPIRANDELLI SIMONE

Oggetto:

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER IL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - ANNO 2015

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Caberletti Dr. Pietro

F.to Veronese Dott. Pietro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 134, co. 3°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Nr. Registro di Pubblicazione 510

Io sottoscritto messo comunale certifico che copia della presente delibera è affissa all'Albo Pretorio on line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 17.07.2015 al 01.08.2015.

Lì, 17.07.2015

IL MESSO COMUNALE F.to: Cadore Daniele

Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 17.07.2015 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Veronese Dott. Pietro

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

È copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, 17/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Veronese Dott. Pietro